

COMUNE DI RICCIONE

Settore Patrimonio/Provveditorato

ufficio Politiche li BUON Vicinata

REGOLAMENTO

SULLE ATTIVITÀ' DI BUON VICINATO

ALLEGATO ALL'ATTO ~~N. 104~~ DEL 3/10/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO SARDANO



Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento mira a sviluppare, all'interno della comunità, forme nuove di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Come tale si ispira al principio della sussidiarietà, di recente introdotto nell'Ordinamento degli enti locali nonché nello Statuto del Comune di Riccione (*art. 2, comma 1*), intesa quale capacità di costruire risposte al livello più possibile vicino alla comunità.

Art. 2 - Oggetto

Si considerano attività di buon vicinato le azioni poste in essere da persone, gruppi, associazioni, che, in forma volontaria e gratuita, mirano a migliorare l'ambiente urbano e le relazioni sociali all'interno della comunità.

Art. 3 - Ambiti di intervento

1) Le attività di Buon Vicinato possono riguardare:

Ambiente

- a) La manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
- b) Manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;
- e) Potatura di piante di basso fusto poste in aree pubbliche (piazze, viali, parchi, aree verdi);
- d) Raccolta differenziata dei rifiuti;
- e) Pulizia di pubbliche strade, piazze, ecc., ivi compresa la raccolta dei rifiuti
- f) Pulizia di arredi urbani;

^Servizi alle persone

- a) Trasporto scolastico
- b) Aiuto alle persone anziane
- e) Aiuto alle persone disabili.

2) Le attività di buon vicinato possono riguardare altre attività, non elencate al comma 1, riguardanti i servizi alle persone o al territorio, compatibili con la legislazione vigente.

Art. 4 - Patto di Buon Vicinato

1) Il rapporto di buon vicinato si instaura attraverso un patto, definito "Patto di Buon Vicinato" tra l'Amministrazione Comunale e persone, singole o associate, interessate a svolgere, gratuitamente, le attività di cui all'art. 3.

2) Il "Patto di buon vicinato" indica:

- a) **L'oggetto**, cioè le attività di buon vicinato che la persona o il gruppo si impegna a svolgere;

- b) La **durata**;
- e) **L'obiettivo**, cioè il risultato atteso dall'Amministrazione Comunale;
- d) **Il responsabile** del Patto, se si tratta di gruppi di persone;
- e) **l'impegno** dell'amministrazione, inteso come contributo una tantum per l'acquisto delle attrezzature necessarie;
- f) **il Premio** che l'Amministrazione si impegna a riconoscere nel caso del raggiungimento degli obiettivi.

3) Il "Patto" è sottoscritto dalle persone interessate, da un rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale individuato nel Dirigente titolare delle politiche di buon vicinato.

Art. 5

Premi

1) Nel caso in cui il Patto sia stipulato con singole persone o gruppi, i premi sono costituiti da buoni spesa per prodotti inerenti all'attività di buon vicinato posta in essere, da corrispondere al responsabile del gruppo.

Nel caso, invece, sia stipulato con associazioni, i premi possono essere costituiti da contributi economici da utilizzarsi per attività sociali o ricreative.

2) Nel caso di cui al comma 1, secondo capoverso, il buono spesa o il contributo è corrisposto al legale rappresentante dell'associazione.

Art. 6

Incentivi tributari

Per le attività di buon vicinato di cui all'art. 3, comma 1, qualora il Patto lo preveda espressamente, il Premio può consistere in un contributo, a titolo di rimborso TARSU, in misura compresa tra il 20% e il 50% dell'importo iscritto in cartella.

Il diritto a tale rimborso dovrà essere autorizzato da apposita certificazione emessa dall'Ente gestore del servizio di raccolta rifiuti.

La corresponsione del premio avviene, verificato il conseguimento dei risultati attesi, mediante rimborso della spesa sostenuta nella misura equivalente allo sgravio concordato.

Art. 7 Obblighi per

l'Amministrazione

1) Nel caso in cui le attività di buon vicinato richiedono l'utilizzo di apparecchiature elettriche o meccaniche, l'Amministrazione stipula, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro il rischio di infortuni.

Art. 8

Risoluzione del Patto

Il patto di buon vicinato può essere risolto prima del termine, in via unilaterale dall'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o per il mancato rispetto degli impegni sottoscritti.

Della risoluzione anticipata l'Amministrazione ne dà comunicazione immediata alle persone interessate.

In caso di risoluzione anticipata l'Amministrazione si obbliga a corrispondere il premio in misura proporzionale all'attività svolta.

Del pari è ammesso il recesso anticipato dal Patto di Buon Vicinato da parte del o dei volontari nei seguenti casi:

- a) se costituiti in forma associata, qualora la forma organizzativa venga sciolta per volontà dei suoi soci;
- b) se gruppi o persone singole, nel caso del venir meno, per qualsiasi motivo, della disponibilità concordata.

Art.9

Volontari del Verde

E' istituita la figura di Volontario del Verde.

I Volontari del Verde sono nominati mediante provvedimento del dirigente titolare delle politiche di buon vicinato, che li autorizza a svolgere, a titolo gratuito, attività di giardinaggio in aiuole, giardini e pubblici spazi espressamente indicati nel provvedimento di nomina.

Art. 10

Banca del Tempo

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 08 marzo 2000, n. 53, l'Amministrazione Comunale incentiva la costituzione di associazioni denominate "Banche del Tempo".

A tal fine si impegna ad erogare contributi economici e/o mediante la concessione in comodato di locali, strumenti e/o attrezzature d'ufficio.

Art. 11

Integrazione al Regolamento dei contributi

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90, n. 241, il presente Regolamento integra quello approvato (da ultimo) con atto C.C. n. 162/98 "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici a persone, Associazioni, Enti Pubblici e Privati".